



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 18 gennaio 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cuneo**

**alla c.a.
Commissario Straordinario
Gabriella Franco**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 248/2021 – Notifiche dei provvedimenti disciplinari

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 13861 del 03.12.2021) si rappresenta che, in seguito alla conclusione con decisione di un procedimento disciplinare, è sorta una questione relativamente alla comunicazione dovuta dall'Ordine ad Enti esterni, nel momento in cui un provvedimento disciplinare di sospensione diventa esecutivo. Nello specifico, si evidenzia che, anche dall'analisi di alcuni Pronto Ordini, emerge che tali comunicazioni devono essere valutate discrezionalmente dall'Ordine sulla base della normativa privacy, nonché della pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati. Si domanda inoltre se, nel momento in cui il provvedimento viene registrato presso il Consiglio Nazionale, automaticamente si generino una serie di comunicazioni a vari Enti. Poiché non vi è certezza rispetto a questa "automatica rete di comunicazioni", si chiede conferma del fatto che questo automatismo effettivamente si generi, anche per poter operare una scelta rispetto alla necessità di inviare o meno la comunicazione del provvedimento, e se queste comunicazioni competano comunque al Commissario. Si osserva al riguardo quanto segue.

L'effetto che produce la comunicazione sul portale del Consiglio Nazionale, analogamente a quanto avviene per la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, è quello di rendere conoscibile ai terzi la situazione del professionista, sia in merito all'aggiornamento dei dati personali, che per quanto concerne, nel caso di specie, l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari a suo carico. L'automatismo di cui si chiede nel presente quesito è la possibilità per chiunque, inserendo il nominativo del professionista, di verificare i suddetti dati e di poter accertare se sussistano provvedimenti disciplinari inflitti a carico di quel determinato iscritto.

Altra cosa è invece la scelta, da parte del Consiglio di Disciplina territoriale [al quale compete in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari] di valutare discrezionalmente di notificare i provvedimenti disciplinari ad altri Enti o destinatari oltre a quelli normativamente prescritti.

L'articolo 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) stabilisce, infatti, al 1° comma, che "I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina'.

Ciò premesso, si evidenzia che l'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 139/05 e dall'art. 26 del Regolamento sopra citato.

In merito alla facoltà per il Consiglio di Disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli iscritti all'Albo anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si ribadisce quanto dichiarato dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 22.12.2010, ha espressamente precisato "che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.

L'art. 61 sopracitato, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2 stabilisce che "agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

Premesso quanto sopra, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

